

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Modalità operative per richiedere i Voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ed il contributo per asili nido – Circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013 3

Corte dei Conti della Lombardia – Parere n. 92 del 18 marzo 2012 in ordine alle ipotesi di obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici per l'acquisizione di beni e servizi in economia 4

Ragioneria Generale dello Stato: emanate le istruzioni per l'invio dei dati relativi alla Relazione allegata al conto annuale 2012 e monitoraggio 2013 5

Presidenza del Consiglio dei Ministri: disponibili on line le istruzioni operative inerenti il monitoraggio dei rapporti di lavoro flessibile 6

Garante della privacy raccomandazioni sull'invio dei fax ai cittadini sull'utenza aziendale 7

Lavoro occasionale di tipo accessorio: Chiarimenti INPS – Circolare n. 49 del 29 marzo 2013 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze: IMU, quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell'imposta, di assegnazione della casa coniugale e termini per la

presentazione della dichiarazione IMU fabbricati D – Risoluzioni n. 5/DF e n. 6/DF del 28 marzo 2013 **9**

Invio dei rendiconti 2012 e monitoraggio degli enti locali inadempienti all’obbligo di trasmissione telematica dei rendiconti relativi agli esercizi precedenti: Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 8 del 15 marzo 2013 **11**

CIVIT: Natura non perentoria del termine del 31 marzo per l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione **12**

Corte dei Conti Lombardia parere n. 97 del 18 marzo 2013 sulla possibilità di stipula dei contratti d’appalto in forma pubblica amministrativa su supporto cartaceo **12**

Modalità operative per richiedere i Voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ed il contributo per asili nido – Circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013

Con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013, l'INPS fornisce le istruzioni operative in merito modalità per richiedere l'erogazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Legge 92/2012 nell'ambito degli interventi volti a favorire l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l'introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.

In particolare, l'art. 4, comma 24, lettera b) della L. 92, ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l'acquisto di tali servizi - entro un limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 - sono stati definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2012.

L'importo del contributo, di 300,00 euro mensili, è erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

L'INPS precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell'ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Invece il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Istituto pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Per accedere al contributo le lavoratrici devono presentare domanda telematica all'Istituto, il quale, nei limiti della copertura finanziaria indicata nel decreto interministeriale del 22 dicembre 2012 pari ad euro 20.000.000,00 per ciascun anno, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio.

La graduatoria è definita tenendo conto dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria è pubblicata sul sito www.inps.it entro 15 giorni dalla scadenza del bando. L'Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

Il testo integrale della circolare è reperibile su www.inps.it.

Corte dei Conti della Lombardia – Parere n. 92 del 18 marzo 2012 in ordine alle ipotesi di obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici per l'acquisizione di beni e servizi in economia

La Corte dei Conti Lombardia si è espressa in relazione alle ipotesi di obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici ex art. 328 del D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici) per l'acquisizione di beni e servizi disciplinati dal Regolamento per le acquisizioni in economia di cui all'art. 125 del Decreto legislativo 163/2006.

Ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, per gli acquisti sotto la soglia comunitaria il ricorso ai mercati elettronici è stato reso obbligatorio:

- a decorrere dal 1° luglio 2007, per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;
- a decorrere dal 9 maggio 2012, per le tutte le amministrazioni come definite ai sensi dell'art. 1, D.lgs 165/2001, ivi compresi, conseguentemente, gli enti locali.

L' art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione, prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. D.lgs. 163/2006, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme e nel rispetto degli autovincoli imposti a sé stessa dall'amministrazione medesima.

Detto in altri termini, gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all'interno dei mercati elettronici, quindi l'art. 328 Reg. comprende anche gli acquisiti in economia.

La possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 del codice dei contratti, al di fuori di tali mercati residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati;

pertanto nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l'ente, da un lato, dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, e, ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici.

In questa prospettiva, l'unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte; ovvero, pur disponibile, si appalesi - per mancanza di qualità essenziali - inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente.

Tale specifica evenienza dovrà essere prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l'effetto, si arricchiscono.

In difetto di siffatta rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, da parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MEPA, inficerà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 comportando le connesse responsabilità.

I contratti stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici (ovvero di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde quindi un'ipotesi tipica di responsabilità amministrativa.

Ragioneria Generale dello Stato: emanate le istruzioni per l'invio dei dati relativi alla Relazione allegata al conto annuale 2012 e monitoraggio 2013

La Ragioneria generale dello Stato ha reso disponibili la circolare relativa alle: "Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2012) e Monitoraggio anno 2013".

Con la circolare n. 15 del 25 marzo 2013, reperibile su : <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare-del-25-marzo-2013-n15.html>, si forniscono le istruzioni per l'invio delle informazioni previste dal titolo V del d.lgs. n. 165 del 2001 limitatamente alle seguenti rilevazioni:

- Monitoraggio - anno 2013 (Indagine congiunturale trimestrale)
- Relazione allegata al Conto annuale - anno 2012 (Consuntivo attività) .

Il ministero ricorda che con successiva circolare saranno comunicati i termini e le modalità di invio dei dati relativi alla rilevazione "Conto annuale 2012".

Per l'anno 2013 partecipano al Monitoraggio, comportante l'invio con cadenza trimestrale dei dati mensili relativi all'andamento delle spese e dell'occupazione, le seguenti tipologie di enti: Comuni (limitatamente ad un campione formato da 598 enti); Province; Aziende Sanitarie ed Ospedaliere; Istituti di Ricoveri e Cura a Carattere Scientifico; Aziende ospedaliere universitarie; Enti pubblici non economici (con più di 200 unità nella dotazione organica); Enti di ricerca e sperimentazione (con più di 200 unità nella dotazione organica) compreso l'ENEA;

Il calendario per l'invio dei dati di monitoraggio trimestrale 2013 è il seguente:

Trimestre di rilevazione	Scadenze
I (gennaio, febbraio e marzo)	30 aprile 2013
II (aprile, maggio e giugno)	31 luglio 2013
III (luglio, agosto e settembre)	31 ottobre 2013
IV (ottobre, novembre e dicembre)	31 gennaio 2014

Relazione allegata al Conto annuale 2012

L'invio dei dati relativi all'anno 2012 avverrà in una sostanziale invarianza di contenuto rispetto alla rilevazione relativa all'anno precedente per quanto riguarda gli Enti Locali (Comuni, Unioni di Comuni e Province) e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (ASL e Aziende Ospedaliere).

L'invio della relazione illustrativa è stabilito dal 1° giugno al 31 luglio 2013.

Ulteriori informazioni su : www.HomePageSico.mef.gov.it.

Presidenza del Consiglio dei Ministri: disponibili on line le istruzioni operative inerenti il monitoraggio dei rapporti di lavoro flessibile

La Presidenza del Consiglio dei Ministri rende noto che sono disponibili le istruzioni operative per l'invio dei dati concernenti il monitoraggio del lavoro flessibile che vede coinvolte, in prima battuta, a partire dal 25 marzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo ed i Ministeri, le Agenzie fiscali, gli Enti pubblici di ricerca, gli Enti pubblici non economici (incluse le Autorità di bacino e le federazioni ed i Consigli nazionali degli ordini professionali, gli Enti ex art. 70, del D. Lgs. 165/2001.

Il monitoraggio verrà progressivamente esteso alle altre amministrazioni destinatarie della normativa entro il 30 aprile e rimarrà aperto, per ciascun comparto/tipologia di amministrazione, per 2 mesi dalla data di apertura della rilevazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013.

Le tipologie di lavoro flessibile che sono oggetto della rilevazione sono:

- i contratti di lavoro a tempo determinato (D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368),
- gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato (art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001; art. 110, D. Lgs. 267/2000, art. 15 - septies D. Lgs. 502/1992),
- i contratti di formazione e lavoro (art. 3 del d.l. 726/1984 convertito con modificazioni nella legge 863/1984, art. 16 d.l. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge 451/1994, n. 451),
- i contratti di somministrazione di lavoro e le prestazioni di lavoro accessorio (D. Lgs. 276/2003);
- i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001);

- gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili (art. 36, comma 4, D. Lgs. 165/2001).

Sono esclusi dall'indagine:

- a) le collaborazioni occasionali;
- b) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- c) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture;
- d) gli incarichi di docenza.

Ulteriori informazioni su :

<http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/marzo/27032013---monitoraggio-del-lavoro-flessibile.aspx>

Garante della privacy raccomandazioni sull'invio dei fax ai cittadini sull'utenza aziendale

Intervenendo su un caso concreto di un Comune del Veneto, il Garante della privacy ha affermato che in mancanza di una norma di legge o di regolamento o di specifiche indicazioni dell'interessato, la comunicazione ai cittadini usando il fax dell'azienda in cui questi lavorano è da considerarsi illecita.

L'Autorità ha infatti osservato che, sulla base di quanto stabilito dal Codice privacy, l'invio di una comunicazione, specie se tramite fax, da parte di un soggetto pubblico ad un soggetto privato diverso dal destinatario è ammesso solo se previsto da un norma di legge o di regolamento o se esplicitamente disposto dall'interessato.

In assenza di tali presupposti, il trattamento di dati effettuato dal Comune è da considerarsi illecito.

Lavoro occasionale di tipo accessorio: Chiarimenti INPS – Circolare n. 49 del 29 marzo 2013

Con la circolare n. 49 del 29 marzo l'Inps fornisce chiarimenti in relazione alle modalità di utilizzo dei voucher per il lavoro occasionale di tipo accessorio, a seguito delle innovazioni apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.

Sulla materia sono già intervenute le circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 18 luglio 2012 e n. 4 del 18 gennaio 2013.

Tipologie di prestatori e attività

A differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi

anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.

Committenti pubblici

Nella nuova formulazione dell'articolo 70, comma 3 viene confermata la nozione di committente pubblico utilizzatore delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché nel rispetto dei vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.

A parziale rettifica di quanto contenuto nella circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2010 si precisa che per "committenti pubblici" devono intendersi le Amministrazioni, gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ai sensi della nuova disciplina va ricompreso all'interno della nozione "*committente pubblico*" anche l'ente locale, pertanto devono intendersi superate le precedenti indicazioni che distinguevano l'impiego dei buoni lavoro per la tipologia di committenti pubblici e degli enti locali rispetto a un novero specifico e tassativo di attività e di prestatori.

La nuova norma, quindi, estende per tali tipologie di committenti le possibilità di utilizzo del lavoro occasionale accessorio con sole limitazioni di tipo economico, da un lato facendo riferimento al patto di stabilità interno, valido solo per gli enti pubblici territoriali, dall'altro alle limitazioni vigenti in materia di spese del personale per le Pubbliche Amministrazioni nel loro complesso.

Per quanto concerne l'aspetto economico, si precisa che per il committente pubblico vale il limite economico 'generale' fissato in 5.000 euro per prestatore.

Limite economico

Il compenso complessivamente percepito dal prestatore non può essere superiore:

- a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
- a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
- a 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l'anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.

Per i buoni lavoro che rientrano nella fase transitoria e quindi fino al 31 maggio 2013 continuano, invece, come precisato successivamente, ad operare i previgenti limiti economici.

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2049%20del%2029-03-2013.htm>

Ministero dell'Economia e delle Finanze: IMU, quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell'imposta, di assegnazione della casa coniugale e termini per la presentazione della dichiarazione IMU fabbricati D – Risoluzioni n. 5/DF e n. 6/DF del 28 marzo 2013

Con la Risoluzione n. 5/DF il Ministero fornisce i seguenti chiarimenti:

Deliberazioni concernenti le aliquote:

Sulla base della legislazione vigente e ai soli ai fini del versamento della prima rata dell'IMU, da effettuarsi entro il 17 giugno, il contribuente deve tenere conto delle aliquote pubblicate, entro il 30 aprile 2013, sul sito informatico www.finanze.it.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

Al riguardo, si precisa che, nel caso in cui, alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l'avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012 che troverà applicazione in virtù del combinato disposto dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 13, comma 13-*bis*, del D. L. n. 201 del 2011.

Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l'anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge.

Il comune che intende modificare per il 2013 le aliquote già applicabili per l'anno 2012, deve inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal citato comma 13-*bis* dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea.

Il comune, qualora, invece, intenda confermare le aliquote dell'anno 2012 - atteso che in tal caso non è necessario adottare un'apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione relativa all'anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario inviarla con le stesse modalità, inserendola nel sito stesso nella parte relativa all'anno 2012.

Si ricorda che nell'ipotesi in cui il comune non adempia a tale onere, il contribuente applicherà le aliquote previste dalla legge.

Assegnazione della Casa Coniugale:

L'art. 4, comma 12-*quinquies* del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. stabilisce che *"ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale ... l'assegnazione*

della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".

Dal tenore letterale della norma appena citata emerge che il diritto di abitazione dovrebbe prevalere in tutte le ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta con i citati provvedimenti giudiziari e ciò deriva dalla considerazione che il legislatore ha esplicitamente utilizzato l'espressione "in ogni caso".

Al riguardo, si deve, però, osservare che tale locuzione deve essere circoscritta a ogni caso in cui il legislatore non abbia disciplinato espressamente la fattispecie come è avvenuto, invece, con l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale prevede che *"in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo"*.

In questa ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, il quale, pertanto, utilizza l'immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione previsto, invece, dall'art. 4, comma 12-*quinquies* del D. L. n. 16 del 2012.

Tali considerazioni portano alla conclusione che quest'ultima disposizione opera solo nei casi in cui l'immobile assegnato sia di proprietà, interamente o *pro-quota*, del coniuge non assegnatario e in quello in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in quello di locazione.

In relazione invece con la risoluzione n. 6/DF il Ministero fornisce chiarimenti circa il termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Al riguardo, si fa presente che nelle istruzioni allegate al modello di dichiarazione IMU, approvati con D.M. 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2012, n. 258, al paragrafo "1.5 - Quando deve essere presentata la dichiarazione" è stato precisato che per tale tipologia di immobili *"per i quali sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, la data da considerare, ai fini della decorrenza dei 90 giorni è quella della chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi"*.

Si deve, inoltre, ricordare che, nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, è stato precisato che *"per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l'art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce che fino all'anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze"*.

Di conseguenza, la dichiarazione dell'IMU per l'anno 2013 dovrà essere presentata entro 90 giorni dal 31 dicembre 2013, ossia entro il 31 marzo 2014.

I testi integrali delle risoluzioni n.ri 5 e 6 sono reperibili su : <http://www.finanze.gov.it>

Invio dei rendiconti 2012 e monitoraggio degli enti locali inadempienti all'obbligo di trasmissione telematica dei rendiconti relativi agli esercizi precedenti: Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 8 del 15 marzo 2013

Adempimenti delle Province e dei Comuni

Le Amministrazioni provinciali ed i Comuni, debbono inviare alla Sezione delle autonomie, mediante trasmissione telematica in formato elettronico XML secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, modificato con D.M. 9 maggio 2006 e le indicazioni operative reperibili nel sito web www.corteconti.it, il rendiconto dell'esercizio 2012, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, secondo il seguente ordine:

- dal **2 al 15 maggio** le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni con più di 20.000 abitanti;
- dal **16 al 29 maggio** i Comuni da 3.000 a 19.999 abitanti;
- dal **30 maggio al 12 giugno** i comuni fino a 2.999 abitanti;
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del rendiconto**, per gli enti delle Regioni a Statuto Speciale la cui legislazione preveda un termine diverso da quello stabilito dal più volte ricordato art. 227 t.u.;

Entro i predetti termini le Amministrazioni provinciali e comunali, i cui rendiconti chiudono in disavanzo di amministrazione, devono, inoltre, trasmettere alla Sezione delle autonomie (in Roma, via Antonio Baiamonti n. 25, c.a.p. 00195) **in forma cartacea**:

- a) la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2012;
- b) la deliberazione consiliare sugli equilibri di bilancio adottata, nell'anno 2012, ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. n. 267 del 2000;
- c) la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 239, comma 1, lettera d, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- d) la relazione illustrativa della Giunta redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del citato d.lgs. n. 267 del 2000;
- e) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per titoli e per esercizi di provenienza;
- f) il quadro dei servizi gestiti in economia.

Adempimenti delle Comunità montane

Le Comunità montane, dal **30 maggio al 12 giugno 2013**, devono trasmettere alla Sezione delle autonomie per via telematica il rendiconto dell'esercizio 2012, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194.

Adempimenti delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane che non abbiano approvato il rendiconto 2012

Gli Enti di cui agli articoli 1 e 2, che non abbiano approvato il rendiconto dell'esercizio 2012 devono trasmettere alla Sezione delle autonomie per via telematica, entro il 30 giugno 2013, nell'ordine, uno dei seguenti documenti contabili, secondo le disponibilità al momento della trasmissione:

- a) schema del rendiconto presentato al Consiglio dalla Giunta della Provincia, del Comune o della Comunità montana;
- b) schema di rendiconto predisposto dagli uffici per l'esame della Giunta.

Anche dopo decorso il termine del 30 giugno 2013, rimane in ogni caso adempimento non eludibile la trasmissione per via telematica del rendiconto 2012, da effettuare entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del predetto conto.

CIVIT: Natura non perentoria del termine del 31 marzo per l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione

La Commissione, si è espressa nel senso che il termine del 31 marzo 2013 non può essere considerato perentorio, con la conseguenza che, per quanto riguarda le amministrazioni centrali e gli enti nazionali, il Piano triennale dovrà essere adottato entro il tempo strettamente necessario e secondo le linee indicate nel Piano nazionale anticorruzione, dopo l'approvazione dello stesso da parte della Commissione. Come già indicato dalla Commissione, ciò non esclude che, nell'attesa, le singole amministrazioni, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, procedano alla prevista valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, alla previsione di procedure per selezionare e formare i dipendenti e a introdurre opportune forme di rotazione.

Le amministrazioni potranno, se lo ritengono, adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, fatte salve le successive integrazioni e modifiche per adeguarlo ai contenuti del Piano nazionale anticorruzione come approvato dalla Commissione.

Quanto sopra osservato può valere anche per le Regioni e gli Enti locali, specie dopo la scadenza del termine di quattro mesi, previsto dall'art. 1 comma 60 della legge n. 190/2012, per definire in sede di Conferenza Unificata gli adempimenti e i relativi termini volti alla "piena e sollecita attuazione delle disposizioni" della legge.

Corte dei Conti Lombardia parere n. 97 del 18 marzo 2013 sulla possibilità di stipula dei contratti d'appalto in forma pubblica amministrativa su supporto cartaceo

La Sezione si ritiene che:

- a) la comminatoria di nullità prevista dalla norma è riferita a tutte le forme *ad substantiam* di stipulazione previste dalla citata disposizione;

- b) in quanto forme scritte peculiari di scrittura privata (scambio di proposta ed accettazione nei contratti *inter absentes*), in caso di trattativa privata, conservano piena validità le forme di stipulazione previste dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (la scrittura privata è prevista anche nell'art. 11 comma 13 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163);
- c) la stipulazione in forma pubblica amministrativa deve avvenire **in modalità elettronica** solo se essa è prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge o di regolamento applicabili alla stazione appaltante, essendo ancora validamente stipulabile il contratto in forma pubblica amministrativa su supporto cartaceo;
- d) l'adozione del rogito notarile condurrà invece **all'utilizzo esclusivo del documento informatico notarile**, alla stregua del richiamo selettivo contenuto nella dizione normativa;
- e) la locuzione "*...le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante ...*" riferita alla modalità elettronica della stipulazione dei contratti è da intendersi non come potere della singola stazione appaltante di autodeterminazione, ma come rinvio ad una **normativa tecnica**, di **rango legislativo o regolamentare**, di fonte statale (artt. 117 comma 2 lett. l Cost.), che detti i precetti in modo uniforme sulla compilazione, sottoscrizione e conservazione sostitutiva degli atti pubblici e contratti stipulati in modalità elettronica.

Bergamo, 2 aprile 2013

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord